



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0001874-11/02/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

Cinto Caomaggiore (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

Cinto Caomaggiore (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2011 – Cinto Caomaggiore (VE).

Nell'adunanza del 4 dicembre 2013 la Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle irregolarità riscontrate affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, ha evidenziato alcune criticità in relazione agli organismi partecipati in perdita, sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 11 luglio 2013, prot. n. 4303, sono stati chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione che, con nota di risposta del 1° ottobre 2013, prot. n. 4716 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6130 dell'8 ottobre 2013) ha fornito le proprie motivazioni in merito.

Tuttavia, le argomentazioni rese non hanno consentito il superamento delle criticità rappresentate.

Dall'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 redatta dall'organo di revisione è, infatti, emerso che il Comune di Cinto Caomaggiore ha diverse società, partecipate sia direttamente che indirettamente, che hanno chiuso in perdita al 31.12.2011 e che talune di esse non avevano approvato nei termini il rendiconto.

Nella sopra citata nota, Codesta Amministrazione ha precisato, in relazione alle società in perdita che, quanto alla "Nuova Pramaggiore s.r.l.", le cui quote di partecipazione sono pari al 0,277%, che la società, patrimoniale immobiliare, ha a suo tempo acquistato l'immobile sito a Pramaggiore e sede della Mostra nazionale dei vini e che i ricavi derivanti dalla locazione, pur garantendo i costi di gestione, non hanno mai coperto anche le quote di ammortamento dell'immobile, da cui le perdite, aventi connotazione strutturale. La Società è stata, quindi, posta in liquidazione volontaria nel 2012. Non sono, tuttavia, richiesti interventi dei soci tramite finanziamenti. In relazione, poi, alle partecipazioni dirette ad ATVO spa, VERITAS e ASVO spa, ha evidenziato che in considerazione delle quote di partecipazione irrisorie non è possibile esercitare alcun controllo pregnante, né porre in essere misure correttive e che, comunque, anche considerando le perdite delle partecipate indirette, non si hanno riflessi diretti sul bilancio dell'Ente, che non sono previsti trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore delle predette società. Sono state, quindi, fornite le dovute informazioni per le partecipate indirette in perdita unitamente alle relazioni ricevute dalle società interessate (Insula spa, Amest srl, Sifagest scarl, Consorzio Venezia Ricerche, Insidecom PD srl, Società dei trasporti integrati nel Veneto scarl; S.M.S. srl; Brusutti srl).

Quanto alla mancata approvazione dei rendiconti, Codesta Amministrazione ha rappresentato che:

- Il Consorzio Gestione servizi autoparco Veneto Orientale ha approvato il bilancio in data 24.03.2012;
- La Sisare srl ha approvato il bilancio in data 08.05.2012;
- La Società "Progetto sviluppo industriale – Distretto di Brcko srl" non ha approvato il bilancio per mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea.

Anche alla luce di quanto rappresentato da codesta Amministrazione, questa Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, deve comunque rilevare che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

La Sezione, pertanto, evidenzia la necessità per il Comune di Cinto Caomaggiore di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica,

nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

In conclusione, il Collegio ritenendo che la presenza di partecipazioni dirette ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente. Si ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Si fa, infine, presente che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione di questi obblighi ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Elena Brandolini

Elena Brandolini

